

GL /XQHGu DSULOH

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
1	Il Sole 24 Ore	12/04/2021	<i>SCONTI FISCALI BONUS CASA E 110%, I REQUISITI IMPOSSIBILI CHE BLOCCANO I LAVORI (D.Aquaro/C.Dell'oste)</i>	3
1	Italia Oggi	10/04/2021	<i>SUPERBONUS, ATTESTAZIONE ENERGETICA RIDUCIBILE (F.Poggiani)</i>	8
33	Italia Oggi	10/04/2021	<i>SUPERBONUS E CASE ANTISISMICHE, ROGITO ENTRO GIUGNO 2022</i>	9
1	Italia Oggi Sette	12/04/2021	<i>RUDERI, ACCESSO AL SUPERBONUS CONDIZIONATO DALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO (S.Loconte/L.Gargano)</i>	10
Rubrica Sicurezza				
12	Il Sole 24 Ore	12/04/2021	<i>FUGA DI DATI DALLO STUDIO: LA PRIMA MOSSA E' PESARE I RISCHI (M.Flora/M.Giacomello)</i>	12
Rubrica Ambiente				
17	Italia Oggi Sette	12/04/2021	<i>ZERO EMISSIONI? UNA CHIMERA (T.Cerne)</i>	14
Rubrica Imprese				
1	Italia Oggi Sette	12/04/2021	<i>VACCINAZIONI ANTI-COVID NEI LUOGHI DI LAVORO: PROTOCOLLO AI RAGGI X (D.Cirioli)</i>	15
15	Italia Oggi Sette	12/04/2021	<i>MACCHINARI, AL VIA IL RINNOVO (B.Pagamici)</i>	17
Rubrica Energia				
43	L'Economia (Corriere della Sera)	12/04/2021	<i>RINNOVABILI, NON SI TORNA INDIETRO ITALIA, OBIETTIVO 70% DI CONSUMI GREEN (E.Comelli)</i>	19
45	L'Economia (Corriere della Sera)	12/04/2021	<i>EOLICO, ANCORA TROPPI "NO" PER DECOLLARE (E.Comelli)</i>	21
Rubrica Altre professioni				
37	Italia Oggi	10/04/2021	<i>AI GIOVANI COMMERCIALISTI 3,5 MILIONI DI AIUTI</i>	23
Rubrica Fisco				
3	Il Sole 24 Ore	12/04/2021	<i>IL VISTO VERIFICA LE RICEVUTE MA NON ENTRA NEL MERITO DELLA CONGRUITA' DEI COSTI (G.Gavelli/L.Pegorin)</i>	24
32	Italia Oggi	10/04/2021	<i>LAVORI SENZA PROROGHE (A.Lorenzini)</i>	25
Rubrica Pubblica Amministrazione				
1	Italia Oggi Sette	12/04/2021	<i>RIPARTE LA CARICA AL POSTO FISSO PER I DIPENDENTI PUBBLICI</i>	26

Sconti fiscali Bonus casa e 110%, i requisiti impossibili che bloccano i lavori


Dopo anni di proroghe e modifiche
un quadro incoerente su calendario,
criteri, limiti di spesa e procedure
Ecco i 16 punti critici da semplificare

di **Dario Aquaro, Cristiano Dell'Oste, Giorgio Gavelli,**
Giuseppe Latour e Lorenzo Pegorin alle pagine 2 e 3

NORME & TRIBUTI da pagina 18 a pagina 25

I NODI APPLICATIVI

Alcune delle principali criticità e incongruenze nella disciplina
dei bonus casa con le agevolazioni interessate (in blu)



Bonus casa e 110%: tutti i freni agli sconti

I nodi applicativi. Cresce il pressing degli addetti ai lavori per semplificare le regole su conformità, limiti di spesa, procedure e requisiti delle opere

**Dario Aquaro
Cristiano Dell'Oste**

Limiti di spesa, lavori agevolati, edifici ammessi, mercato delle cessioni. Mentre nel *recovery plan* si aspetta l'ultima parola sulla proroga del superbonus al 2023, le richieste di semplificazione – arrivate da più parti – portano alla luce le incongruenze e i problemi applicativi dei bonus casa. Che non si fermano al 110%, ma investono le detrazioni ordinarie.

Anni di proroghe e modifiche hanno generato una disciplina sparpagliata tra decreti legge e manovre finanziarie, a volte poco coerente.

Due esempi su tutti. Perché il bonus mobili – appena aumentato a 16mila euro di spesa massima – si può abbinare solo alla detrazione del 50% (o al sismabonus) e non all'ecobonus? E perché le barriere architettoniche si possono eliminare con il 110% se si fa un intervento di superbonus in versione "eco", ma non antisismico?

Molti inconvenienti nascono dalla cattiva abitudine di non fare mai ordine tra i bonus. L'arrivo del 110%, per esempio, ha lasciato inalterati i vecchi ecobonus al 70 e 75% in condominio, introdotti cinque anni fa, che oggi impallidiscono al cospetto del superbonus.

In altri casi, ci sono effetti a cascata. Proprio l'arrivo del 110%, infatti, ha spinto il Governo a varare il Dm Requisiti, che era previsto fin dal 2013 (dal Dl 63), ma di cui ci si era ormai dimenticati. Il Dm con i nuovi standard

di prestazione, però, influenza anche le regole applicative dell'ecobonus ordinario (quello al 50 e 65%, per intenderci) e del bonus facciate quando include lavori di coibentazione.

Non c'è da stupirsi allora che imprese e professionisti tornino a chiedere un pacchetto di semplificazioni, partendo proprio dal 110 per cento. Nei giorni scorsi, il grosso dell'attenzione si è concentrato sullo "stato legittimo dell'immobile", cioè sulla necessità che eventuali abusi edilizi vengano sanati prima dell'avvio dei lavori agevolati. «Occorrerà trovare un punto di equilibrio tra semplificazione delle procedure e lotta all'abusivismo», ha dichiarato giovedì scorso in Senato il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, che si è impegnato a discutere del tema con le Infrastrutture.

L'esperienza di questi primi mesi di superbonus dimostra che spesso la complicazione delle regole e l'incertezza rendono difficile la pianificazione degli interventi e la gestione delle procedure. Ci sono committenti che faticano a trovare progettisti e imprese che rincorrono gli asseveratori. Un passaggio, quello dell'asseverazione, fondamentale anche prima della fine dei lavori, per potere cedere il 110% per singoli Sal: proprio giovedì 15 aprile si chiude la finestra per comunicare la cessione dei bonus 2020.

La semplificazione, a ogni modo, dovrà andare di pari passo con istruzioni tempestive e norme stabili nel tempo. Basti pensare che la legge di Bilancio 2021 ha esteso il superbonus

agli edifici posseduti da un unico proprietario, purché composti da non più di quattro unità immobiliari, ma ancora oggi non si sa se nel conto vadano inserite anche le pertinenze (e come ciò si rifletta sul limite di spesa).

Ancora peggio è andata con la nozione di «unità indipendente»: assente dal testo del Dl Rilancio (19 maggio 2020), è stata aggiunta in conversione (19 luglio), meglio precisata con la conversione del Dl Agosto (14 ottobre) e di nuovo ritoccata con la manovra (1° gennaio 2021). Senza contare le istruzioni di Entrate e Mise nel frattempo emanate e riviste.

Le modifiche a getto continuo, inoltre, vanno spesso ad aggravare incongruenze già presenti da tempo. A partire dai differenti limiti di spesa agevolata per lavori identici, o quasi: il cambio della caldaia e delle finestre oggi possono andare dal 50 al 110% (con tetti di spesa, requisiti e procedure differenti); l'isolamento termico delle pareti può avere addirittura il 50, 65, 70, 75, 90 o 110 per cento. Anche il perimetro degli edifici ammessi (abitativi e non) e delle zone di ubicazione presenta grandi differenze e può produrre risultati incomprensibili per i cittadini: ad esempio, per una tinteggiatura esterna, una villetta monofamiliare è agevolata al 90% se in zona urbanistica B; in zona C non riceve invece nulla, ma se è bifamiliare ha il 50% (condominio minimo).

Anche l'orizzonte temporale è un fattore chiave. Tutti si aspettano la proroga del superbonus al 2023. Ma intanto il 110% è l'unica detrazione già prevista fino al 30 giugno 2022 (fine 2022 a certe condizioni), grazie ai fondi europei, mentre le altre scadono nel 2021. Anche se ci sono banche che, per prudenza, preferiscono attendere l'approvazione definitiva del *recovery plan* prima di impegnarsi ad acquistare i crediti per lavori da svolgere nel 2022.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA CESSIONE

L'appuntamento

Giovedì 15 aprile scade il termine (prorogato due volte) per comunicare alle Entrate le opzioni di cessione del credito o sconto in fattura relative alle spese sostenute nel 2020 e che danno diritto alle detrazioni edilizie: superbonus e agevolazioni ordinarie (tranne i bonus mobili e giardini)

Il nodo dei Sal

Per cedere il credito d'imposta occorre almeno uno stato avanzamento lavori del 30 per cento. Chi non è ancora arrivato a questa soglia, può solo usare direttamente la detrazione. Nessun problema per chi l'ha raggiunta già nel 2020, mentre coloro che arrivano al 30% solo nel 2021, in assenza di chiarimenti ufficiali e a titolo prudenziale, non possono perfezionare la cessione


IL QUADRO

Alcune delle principali criticità e incongruenze nella disciplina dei bonus casa

1 CALENDARIO DEI BONUS

Sono attualmente confermati fino al 31 dicembre 2021 tutti i bonus ordinari (50%, ecobonus, bonus facciate, sismabonus, bonus mobili e bonus giardini). Il superbonus ora ha scadenze più lunghe, finanziate con il Recovery Fund: 30 giugno 2022, che per gli edifici plurifamiliari può diventare 31 dicembre 2022 e per le case popolari 30 giugno 2023. Uno stesso cantiere, però, coinvolge spese agevolate da entrambi i tipi di detrazione, con problemi di pianificazione fiscale e dei lavori.

BONUS INTERESSATI




EDIFICI INTERESSATI



2 MODALITÀ DI PAGAMENTO

Per tutti i lavori edilizi occorre un bonifico "tracciabile". La causale del bonifico (ristrutturazioni o risparmio energetico) è ormai di fatto ininfluyente: se viene sbagliata è un errore formale e per il bonus facciate e il superbonus non sono state neppure previste causali aggiornate. Restano difformità tra i metodi di pagamento utilizzabili: per il bonus mobili è sufficiente il bonifico ordinario e sono ammesse carte e bancomat. Per il bonus giardini, oltre a questi metodi, va bene anche l'assegno.

BONUS INTERESSATI



EDIFICI INTERESSATI



3 LIMITI DI SPESA VARIABILI

Spesso gli stessi lavori rientrano in sconti diversi, con limiti di spesa diversi, a parità di caratteristiche. Ad esempio, lo stesso cappotto termico su una casa unifamiliare è agevolabile con ecobonus ordinario 65% (92.307 euro di spesa massima), bonus facciate 90% (nessun limite), 110% come lavoro trainante (50.000 euro) o trainato (54.545 euro). Per il 110% va sempre verificata la congruità delle spese, per l'ecobonus e il bonus facciate solo se i lavori sono iniziati dopo il 6 ottobre 2020 (Dm Requisiti)

BONUS INTERESSATI




EDIFICI INTERESSATI



4 BARRIERE ARCHITETTONICHE

L'abbattimento di barriere è stato inserito dalla legge di Bilancio 2021 tra i lavori trainati dal superbonus 110%, ma solo in versione "eco". Al sismabonus 110% - che pure implica lavori strutturali più adatti ad esempio all'installazione di ascensori - non può essere abbinato.

BONUS INTERESSATI




EDIFICI INTERESSATI



9 EDIFICI CON 4 UNITÀ E UNICO PROPRIETARIO

La legge di Bilancio 2021 ha ammesso al superbonus anche gli edifici fino a quattro unità immobiliari non funzionalmente indipendenti (o senza accesso autonomo) con unico proprietario. Ma non è stato ancora chiarito se nel conteggio delle unità immobiliari («da due a quattro») si devono considerare solo le abitative o anche le pertinenze, e come questo si riflette sul computo dei limiti di spesa.

BONUS INTERESSATI




EDIFICI INTERESSATI



10 SAL DISALLINEATI DALLE SPESE

Non è chiaro se il Sal (stato avanzamento lavori) minimo del 30% necessario alla cessione del superbonus si misuri solo in base ai lavori o debba anche essere "coperto" dalle spese. Né se basti raggiungerlo al momento della comunicazione alle Entrate (a marzo) o si debba avere già nell'anno delle spese. Un problema per gli interventi a cavallo d'anno, con fatture di acconto che non raggiungono il 30% entro fine anno e Sal che si completano all'inizio di quello successivo.

BONUS INTERESSATI




EDIFICI INTERESSATI



11 BONUS MOBILI E LAVORI CONNESSI

Il bonus per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici oggi spetta solo a chi beneficia della detrazione del 50% per il recupero edilizio o del sismabonus (ordinario o al 110%). Non è abbinabile, invece, a lavori di ecobonus o bonus facciate: una esclusione illogica visto che alcuni lavori, come il cambio delle finestre o una coibentazione, possono beneficiare sia del 50% sia dell'ecobonus.

BONUS INTERESSATI




EDIFICI INTERESSATI



12 CESSIONE DEI BONUS MINORI

Per il bonus mobili e il bonus giardini non è prevista la possibilità di cessione del credito e di sconto in fattura. Anche qui, una difformità di disciplina non del tutto comprensibile. Il legislatore si è dimenticato di rendere cedibile il lavoro trainato al 110% di abbattimento delle opere architettoniche, ma hanno rimediato le Entrate nella propria Guida al superbonus.

BONUS INTERESSATI



EDIFICI INTERESSATI



BONUS INTERESSATI

50%



ECOBONUS



MOBILI



GIARDINI



SISMABONUS



FACCIAE



110%



EDIFICI INTERESSATI

ABITATIVI



NON ABITATIVI



5 RISTRUTTURAZIONI E PERSONE OVER 65

L'eliminazione delle barriere architettoniche è un intervento trainato dal superbonus in versione "eco" se destinata a favorire i portatori di handicap in situazione di gravità, ma anche le persone di età superiore a 65 anni. Queste ultime però non sono menzionate nella norma originaria (l'articolo-16 bis, comma 1, lettera e, del Tuir), che riserva la detrazione ordinaria del 50% solo ai disabili gravi.

6 MIGLIORAMENTO DI CLASSE

Per beneficiare del 110% in versione ecobonus, serve il doppio salto di classe energetica dell'intero edificio (o dell'unità indipendente con accesso autonomo). Per beneficiare del 110% in versione sismabonus non è invece richiesto alcun miglioramento di classe di rischio sismico, ma solo l'idoneità delle opere a ridurre il rischio sismico; per il sismabonus ordinario, invece, la detrazione è graduata dal 50 all'85% proprio in base al miglioramento di classe.

7 SPESE DEI GENERAL CONTRACTOR

Molti lavori complessi agevolati dal 110% vengono svolti grazie ai general contractor, che curano tutti gli aspetti del cantiere e dei lavori per il committente: secondo la Dre Lombardia (interpello 904-334/2021) il "compenso" del general contractor non è detraibile. In realtà è un costo connesso ai lavori, ma se le Entrate non cambieranno orientamento a livello centrale si rischia di compromettere molti cantieri.

8 VISTO DI CONFORMITÀ CON COSTI CONGRUI

Le spese sostenute per il rilascio di attestazioni, asseverazioni e visto di conformità rientrano tra quelle detraibili al 110 per cento. Considerato che l'asseverazione tecnica deve affermare la congruità delle spese sostenute per gli interventi agevolati, c'è il problema di individuare quale può essere il valore congruo della parcella relativa all'apposizione del visto di conformità. E chi controlla questa congruità.

BONUS INTERESSATI



BONUS INTERESSATI



BONUS INTERESSATI



BONUS INTERESSATI



EDIFICI INTERESSATI



EDIFICI INTERESSATI



EDIFICI INTERESSATI



EDIFICI INTERESSATI



13 ASIMMETRIE TERRITORIALI

Il sismabonus (ordinario e al 110%) spetta per gli edifici situati nelle zone di rischio sismico 1, 2 o 3. Il bonus facciate spetta solo nelle zone urbanistiche A e B. Gli altri bonus spettano su tutto il territorio nazionale. Se per il sismabonus c'è una logica nel privilegiare le zone più a rischio, individuare le zone A e B spesso non è semplice neppure per i tecnici, se l'ufficio comunale non rilascia la certificazione richiesta dalle Entrate.

14 AMPLIAMENTO ASIMMETRICO

In caso di demolizione e ricostruzione dell'edificio, con ampliamento, il super-ecobonus del 110% non si applica alla parte eccedente il volume ante operam. A differenza del super-sismabonus, che per gli interventi antisismici agevola al 110% anche l'ampliamento. La Commissione consultiva del Consiglio superiore dei lavori pubblici ha richiesto una modifica normativa.

15 FINESTRE CON CAMBIO DI SAGOMA

Secondo alcune risposte informali dell'Enea, il cambio di finestre e infissi, portoni di ingresso o porte finestra sarebbe ammesso al 110% (così come all'ecobonus 50%) solo «a parità di superficie e di forma». Quindi «le bucatore non possono essere modificate», tranne che per uno scostamento del 2% per ragioni tecniche. Ma il Dm Requisiti parla solo di "sostituzione" delle finestre, senza specificare l'obbligo di mantenere le stesse dimensioni. Obbligo che per l'Enea è derogabile solo in casi limitati.

16 BONUS POTENZIATI DIMENTICATI

La normativa sui bonus edilizi prevedeva già fino a fine 2021 l'ecobonus potenziato al 70-75% in condominio (spesa di 40.000 euro moltiplicato per le unità dell'edificio) e la detrazione dell'80-85% (spesa di 136.000 euro) per i lavori combinati eco e sismabonus: sono interventi rimasti "dimenticati" nel testo di legge, non possono essere trainati dal 110% e il loro utilizzo è ormai residuale.

BONUS INTERESSATI



BONUS INTERESSATI



BONUS INTERESSATI



BONUS INTERESSATI



EDIFICI INTERESSATI



EDIFICI INTERESSATI



EDIFICI INTERESSATI



EDIFICI INTERESSATI



Ecologia

«Ritengo che l'ecobonus in particolare sia una missione importante nell'ambito del Pnrr»



Per il periodo successivo alle attuali scadenze dei bonus si potrebbe considerare una revisione coordinata del sistema delle detrazioni fiscali ad oggi esistenti

ROBERTO CINGOLANI

Le richieste di semplificazione

Cittadini e imprese chiedono di semplificare requisiti e iter del superbonus, a partire dalla conformità edilizia, per favorirne l'utilizzo snellendo la burocrazia

Proroga fino alla fine del 2023

La bozza del *recovery plan* inviata dal Governo Dragho al Parlamento prolunga fino a fine 2023 il 110%: cresce l'attesa per la versione definitiva del Pnrr

Non abitativo in cerca di premi

Un altro tema sul tavolo riguarda l'estensione del 110% agli edifici non abitativi: in particolare, agli immobili considerati strumentali nell'attività d'impresa

L'esigenza di un testo unico

Il dedalo di norme dei bonus casa ripropone l'esigenza di un testo unico. Tema sottolineato anche dall'«ideatore» del superbonus Riccardo Fraccaro

**IL MIO
 110%
 QUOTIDIANO**

**Superbonus,
 attestazione
 energetica
 riducibile**

Poggiani a pag. 33

Vademecum Enea sull'Ape nel 110%. Progettazione e certificazione, ok stesso tecnico

Attestazione energetica ridotta

Scorporabili le unità non direttamente interessate

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Nell'attestazione della prestazione energetica (Ape) «convenzionale», ovvero quella destinata agli interventi che fruiscono della detrazione maggiorata del 110%, possono essere scorporate le unità immobiliari funzionalmente indipendenti e/o adibite ad attività commerciali, non direttamente interessate agli interventi di efficientamento energetico. Non è necessario, inoltre, il rispetto dell'indipendenza del tecnico che, nel rilascio dell'Ape, può essere lo stesso progettista o direttore dei lavori, purché abilitato.

Così l'Agenzia nazionale per l'efficienza energetica (Enea) nel proprio vademecum teso a fornire i necessari chiarimenti in tema di redazione delle citate attestazioni (Ape) «convenzionali», ante e post interventi, redatte per l'accesso alle detrazioni fiscali maggiorate del 110% (Superbonus).

Il documento, presente sul sito, è suddiviso in tre parti, nella prima sono indicate le

principali differenze tra le attestazioni convenzionali e quelle utilizzabili per gli atti di compravendita o locazione degli immobili, nella seconda parte vengono fornite talune indicazioni utili per i professionisti tecnici in merito alla corretta e puntuale compilazione di quella convenzionale e nell'ultima parte sono fornite le indicazioni di calcolo, in caso di differenze dei servizi energetici presenti, ante e post intervento.

Nell'enunciazione delle differenze, tra Ape tradizionale e Ape convenzionale, l'Enea evidenzia, tra le altre, che la seconda è redatta ai fini della fruibilità della detrazione maggiorata del 110% che ha finalità di dimostrare il miglioramento di due classi energetiche, che nel caso di edifici composti da più unità la stessa è redatta secondo le indicazioni contenute nel punto 12 dell'allegato «A» del decreto del 6/08/2020 (decreto «Requisiti») e che per la sua redazione non è necessaria l'indipendenza da parte del professionista che, pertanto, può essere redatto dallo stesso

progettista o direttore dei lavori, purché tecnico abilitato; la detta attestazione convenzionale, inoltre, non è da depositare nel catasto regionale.

Nella parte relativa alla redazione, il documento ricorda che la detrazione del 110% spetta per gli interventi (trainati e trainati) eseguiti su edifici residenziali esistenti e relative pertinenze, quindi per i lavori effettuati su parti comuni di edifici residenziali in condominio, su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze, su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze e su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze, collocate all'interno di edifici in condominio, in tal caso limitatamente agli interventi trainati (circ. 24/E/2020).

In presenza di edifici con incidenza residenziale maggiore del 50% nell'Ape convenzionale si devono considerare tutte le unità immobiliari, di qualsiasi destinazione d'uso, dotate

di impianto di climatizzazione invernale e le unità sprovviste di impianto di climatizzazione invernale nelle quali risulta legittima l'installazione.

Nell'Ape convenzionale possono essere scorporate le unità immobiliari funzionalmente indipendenti e/o adibite ad attività commerciali non direttamente interessate dagli interventi di efficientamento energetico e, sia nel caso di intero edificio, sia nel caso di unità immobiliari funzionalmente indipendenti, in presenza di impianti «comuni» a più unità, viene precisato che, nella redazione delle attestazioni convenzionali, devono essere inserite tutte le unità immobiliari che accedono alle detrazioni fiscali del 110% servite da impianti comuni con l'eventuale esclusione delle unità immobiliari che, in relazione a quanto indicato nel medesimo vademecum (punto 2.1) è possibile scorporare.

Con riferimento ai servizi energetici dell'edificio, ante e post intervento, infine, viene riportato l'esempio di un edificio con soltanto i servizi di

riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria, soddisfatti da caldaia a gas, e una situazione post con servizi di riscaldamento, acqua calda sanitaria e raffrescamento (nuova installazione) soddisfatti da pompa di calore con aggiunta, contestuale, di impianto fotovoltaico.

Qualora, si dice testualmente, venisse escluso il raffrescamento dalla modellizzazione post, l'intera produzione del fotovoltaico andrebbe, nel calcolo, a compensare esclusivamente i servizi di riscaldamento e acqua calda sanitaria (e non raffrescamento), con la conseguenza che si creerebbe un beneficio «non» realistico, relativamente al miglioramento della classe che verrebbe valutato soltanto sui servizi di riscaldamento e di acqua calda sanitaria.

— @ Riproduzione riservata —

10
 ONLINE

Il vademecum sul sito www.italiainoggi.it/documenti-italiaoggi

